



Segreteria Generale

Prot. n. 11/100

Palermo li 18/01/11

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento Regionale  
della Funzione Pubblica e del Personale

E, p.c Al Presidente della Regione

All'Assessore Regionale delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica

Assessorato regionale dell'economia  
Dipartimento del bilancio e del tesoro –  
Ragioneria generale della Regione

Al Segretario Generale

Oggetto: Trattamento di trasferta del personale regionale.

L'art. 10 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 ha soppresso (con un'incursione legislativa su una materia delegificata e demandata alla regolamentazione contrattuale), a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 99 del CCRL 2002-2005 del comparto non dirigenziale e dall'art. 68 del CCRL 2002-2005 della dirigenza, rinviando a quanto previsto dall'art. 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con circolare n. 10, prot. n. 24456 del 12 maggio 2010, la Ragioneria Generale della Regione, intervenendo sulle procedure per l'erogazione del trattamento di trasferta e sui relativi controlli, ha ricordato la soppressione della diaria giornaliera e oraria ribadendo che al dipendente che si reca in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto extraurbani (ferrovia, aereo, nave etc.) e per i mezzi di trasporto urbani.

Suddetta circolare ha, inoltre, confermato che il dipendente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso al dipendente spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e per eventuale custodia del mezzo, nonché un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.

A seguito della soppressione della diaria per le missioni all'estero e dell'utilizzo del mezzo proprio nelle missioni disposta dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 codesto Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con nota prot. n. 149226 del 15 ottobre 2010 ha ritenuto di dover effettuare una sorta di recepimento parziale da applicare alle missioni all'estero, non disponendo alcunché per ciò che attiene ai rimborsi per l'utilizzo del mezzo proprio.

## Segreteria Generale

Premesso quanto sopra, il COBAS/CODIR ritiene assolutamente illegittimo il recupero, da parte delle singole amministrazioni, di rimborsi (o anticipo missioni) per l'utilizzo del mezzo proprio, **debitamente e preventivamente autorizzati dalle amministrazioni stesse**, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 36 del 22/10/10 che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione del sopra citato art. 6 comma 12 del D.L. 78/10.

In ogni caso, una più attenta analisi di tale norma avrebbe permesso all'Amministrazione, ad avviso della scrivente, di evidenziare il successivo comma 20 del medesimo art. 6 del D.L. 78/10, nel quale si afferma: "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica*".

**Per quanto sopra, e al fine di evitare l'innescarsi di possibili ed innumerevoli contenziosi ed al fine di riportare la necessaria serenità tra il personale, si chiede alla S.V. un incontro urgente e di volere riconsiderare la problematica de qua, sospendendo, in autotutela, i recuperi di missioni con l'utilizzo del mezzo proprio.**

Considerate, inoltre, le note carenze strutturali del trasporto pubblico siciliano si invita la S.V. a volere anche valutare l'economicità dell'applicazione, *sic et simpliciter*, della norma di che trattasi nella parte in cui vieta durante la missione l'utilizzo del mezzo proprio ed anche la valutazione che tale scelta riverbererebbe in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa .

*f.to in originale*

Il Responsabile Regionale  
Benedetto Mineo

I Segretari Generali  
Marcello Minio – Dario Matranga